

Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 10 novembre 2009¹;

visto il parere del Consiglio federale del 4 dicembre 2009²,

decreta:

I

La legge federale del 13 giugno 2008³ sul risanamento dell'assicurazione invalidità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AI il riporto delle perdite dell'AI (stato: 31 dicembre 2010) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AVS è iscritto nei passivi.

Art. 3

In deroga all'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione assume l'onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell'AI secondo l'articolo 1 capoverso 2.

Art. 6 cpv. 2

² Entra in vigore il 1° gennaio 2011 simultaneamente al decreto federale del 12 giugno 2009⁵ concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2011.

¹ FF **2009** 7591

² FF **2009** 7597

³ FF **2008** 4587

⁴ RS **831.20**

⁵ FF **2009** 3761

